



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA DEGLI ARREDI DELL'AULA MAGNA,
DELLE AULE DIDATTICHE E DEGLI SPAZI COMUNI
DEL COMPLESSO DIDATTICO LE SCOTTE
CIG: 879984884A e CUP B67H21003360005**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
– PARTE I –
SEZIONE AMMINISTRATIVA**

Responsabile Unico del Procedimento: **Ing. Massimiliano Pagni**
Consulente: **Arch. Elena Bartali**

Siena, lì 05/08/2021



INDICE

PARTE I – SEZIONE AMMINISTRATIVA	<i>pag. 4</i>
TITOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E TERMINI DI ESECUZIONE	<i>pag. 4</i>
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	
Art. 3 - Designazione sommaria forniture da porre in opera.....	
Art. 4 - Forma e principali dimensioni delle opere	
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto.....	
Art. 6 - Conoscenza delle condizioni di appalto.....	
TITOLO 2 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	<i>pag. 9</i>
Art. 7 - Consegna dell'appalto.....	
Art. 8 - Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dell'appalto.....	
Art.9 - Documentazione delle Consegne	
Art. 10 - Sospensioni, riprese e proroghe dell'esecuzione	
Art. 11 - Penali	
Art. 12 - Programma ed ordine dell'esecuzione	
Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	
Art. 14 - Recesso	
Art. 15 - Ordini della Direzione all'Esecuzione	
Art. 16 - Varianti	
Art. 17 - Invariabilità dei prezzi.....	
Art. 18 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	
Art. 19 - Fallimento dell'Operatore economico affidatario	
Art.20 -Domicilio e Coordinatore della Commessa.....	
Art.21 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	
Art.22 - Campionature.....	
Art.23- Garanzia sulle forniture.....	
Art.24 – Pezzi di ricambio	
Art.25 – Lavorazioni opzionali.....	
TITOLO 3 – ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO	<i>pag. 20</i>
Art.26 - Oneri ed obblighi e responsabilità dell'operatore economico affidatario.....	
Art.27 - Funzioni, compiti e responsabilità delle imprese subappaltatrici	
Art.28 - Disciplina dei subappalti.....	
Art.29 - Garanzia degli arredi e delle attrezzature.....	
Art.30 - Servizio di assistenza in garanzia.....	
Art.31 - Servizio di manutenzione arredi e attrezzature	
Art.32 - Cauzione definitiva	
Art.33 - Assicurazioni	
Art.34 - Norme di sicurezza.....	
Art.35 - Misure di sicurezza e obblighi previdenziali.....	
Art.36 - Documento di Valutazione dei Rischi e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Art.37 – Adempimenti Covid	
Art.38 - <i>Trattamento e tutela dei lavoratori</i>	
Art.39 – <i>Livello operativo – osservanza contratti di lavoro</i>	
TITOLO 4 – CONTABILIZZAZIONE e LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO	pag. 34
Art.40 - <i>Liquidazione e modalità di pagamento</i>	
Art.41 - <i>Modalità di fatturazione e di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
TITOLO 5 – MODALITA' E TERMINI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	pag. 36
Art.42 - <i>Ultimazione dell'appalto, consegna opere, certificato di regolare esecuzione</i>	
Art.43 - <i>Stipulazione del contratto e spese contrattuali</i>	
Art.44 - <i>Foro competente</i>	
Art.45 - <i>Norma di rinvio</i>	
Art.46 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	pag. 38
PARTE II – CAPITOLATO TECNICO	pag. 40
Art.47 - <i>Normativa tecnica di riferimento</i>	
Art.48 - <i>Elenco descrittivo della fornitura</i>	
Art.49 - <i>Caratteristiche generali arredi</i>	
Art.50 - <i>Dotazioni richieste – consistenza minima fornitura</i>	
Art.51 - <i>Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi – specifiche tecniche</i>	



Parte I SEZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E TERMINI DI ESECUZIONE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto della procedura riguarda la fornitura e posa in opera di arredi generici, fornitura e posa in opera di complementi di arredo specifici e la realizzazione di pareti divisorie in alcuni ambienti posti al piano terra (P00) e primo (P01) del Complesso Didattico delle Scotte - Strada delle Scotte n. 4 a Siena.

Nello specifico, oggetto della presente fornitura sono:

- **arredi generici**: sedute, tavoli, banchi antropometrici per diversamente abili, lavagne, scaffali, cestini, altro;
- **arredi specifici**: elementi di arredo caratteristici di particolari ambienti, la cui finalità è legata alla loro stessa fruizione. Vedi locali destinati a servizi igienici, a guardaroba, etc. (es. specchi, asciugatori elettrici, portarotoli, appendi abiti, altro);
- **pareti divisorie**: separazioni verticali in cristallo e/o altro materiale.

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato alla sezione tecnica nonché nelle tavole allegate e nei documenti di computo metrico ed elenco prezzi unitari, che fanno parte integrante del presente capitolato e ciò per qualità, dimensioni e forma.

Sono altresì compresi nell'appalto tutti gli oneri di imballaggio, trasporto, scarico, mezzi di carico e scarico per collocare gli arredi al piano di utilizzo, montaggio secondo la "*planimetria generale*" Tav. 1 con lo stato attuale, Tav. 2 con la localizzazione delle forniture e Tav. 3, 4 e 5 con "*Abaco Arredi*" che, in n. di 5 vengono allegate al presente capitolato, elettrificazione delle postazioni di lavoro e collegamento alle linee esistenti, di pulizia dei locali dai residui del montaggio e il trasporto dei materiali di imballaggio e di risulta alla pubblica discarica autorizzata, a qualunque distanza si trovi, compresi eventuali oneri di discarica ed ogni altro onere descritto nelle singole categorie di fornitura e comunque ogni onere necessario a rendere gli arredi e i complementi perfettamente funzionanti e pronti all'uso.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

E' onere dell'Impresa, prima di presentare l'offerta, di verificare mediante sopralluogo la corrispondenza delle misure indicate negli elaborati grafici. Ogni eventuale correzione al dimensionamento definitivo della fornitura deve essere comunque concordata con la Direzione dell'Esecuzione e il conseguente aggiornamento delle tavole grafiche della fornitura è a completo carico dell'impresa compreso la predisposizione di elaborati tecnici costruttivi

L'impresa garantisce inoltre la possibilità di produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della prima fornitura con le medesime caratteristiche.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'operatore economico affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'operatore economico affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Tali prestazioni consistono in:

1. Fornitura e montaggio di arredi piano P00
2. Fornitura e montaggio di arredi piano P01
3. Fornitura e montaggio di arredi sala regia
4. Fornitura e montaggio di arredi zona bagni
5. Fornitura e montaggio di accessori
6. Elettrificazione delle postazioni.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Operatore economico di valutare l'oggetto dell'appalto ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo dello stesso. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche indicate negli elaborati di progetto e più in generale di quelle vigenti in materia, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Operatore economico dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopra citati che potranno essere richiesti all'Operatore economico affidatario in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore all'esecuzione che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del capo III, sezione 1, art. 15 "Misure generali di tutela" del D. Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, al netto di oneri fiscali, è pari a **€ 296.631,20**, oltre agli oneri fiscali (I.V.A.), oltre ad **Euro 5.000,00 + IVA** quali costi per le misure della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso per l'intero periodo contrattuale.

Per il presente appalto sarà stipulato contratto a corpo.

Trattandosi di appalto a CORPO l'aggiudicazione avverrà mediante ribasso unico percentuale sull'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'importo contrattuale di affidamento corrisponde a quello indicato al comma 1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto sul medesimo importo.

L'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da parte dell'Operatore economico affidatario, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. I prezzi offerti dall'Operatore economico affidatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

La quantità degli elementi da fornire corrisponde a quanto indicato nel documento denominato "Computo Metrico".

Il corrispettivo complessivo offerto dall'operatore economico affidatario si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione, a qualunque piano dell'immobile, oggetto del cantiere, a cui gli stessi sono destinati, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura come indicato al successivo art. 24.

ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE DA PORRE IN OPERA

L'oggetto del presente appalto è qui appresso sommariamente descritto:



1. INTERVENTO AULA MAGNA - PIANO P01 fornitura e montaggio di sedie per conferenza, bancone e sedie per oratori;
2. RECEPTION E UFFICI - PIANO P01: fornitura e montaggio di bancone reception, sedie, mobili contenitore, tavoli e sedute zone letture
3. INTERVENTO PIANO P00 – fornitura e montaggio arredi aule e pareti a delimitazione dei bagni.

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle forniture che formano l'oggetto dell'appalto risultano dai disegni, dalle specifiche tecniche e dagli elaborati di progetto, allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione all'Esecuzione.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il Committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dell'appalto sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'intervento, senza che l'Operatore economico affidatario possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.

ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

1. Il presente Capitolato Speciale di appalto composto dalla sezione Amministrativa e dalla sezione Tecnica;
2. Il **Progetto Esecutivo degli arredi**, formato dai seguenti elaborati:
 - Computo metrico estimativo
 - Elenco prezzi unitari
 - Elaborati grafici:
 - **Tav. 01** Planimetria Stato Attuale
 - **Tav. 02** Planimetria con localizzazione delle forniture
 - **Tav. 03** Abaco Arredi
 - **Tav. 04** Abaco Arredi
 - **Tav. 05** Abaco Arredi
 - Relazione tecnica

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

È fatto divieto all'Operatore economico affidatario ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Sarà onere dell'Operatore economico affidatario prima della esecuzione della sua opera verificare la rispondenza dei disegni esecutivi di progetto con i luoghi nei quali andrà ad intervenire.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nessuna esclusa.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare l'offerta l'Operatore economico dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi le prestazioni oggetto dell'appalto e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo delle opere in appalto, e pertanto:

1. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto e di aver giudicato le forniture e la loro posa in opera stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate alle prestazioni da eseguire;
2. di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione delle forniture e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dell'appalto di cui all'apposito articolo e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Operatore economico affidatario.

L'Operatore economico affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

TITOLO 2 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

ART. 7 CONSEGNA DELL'APPALTO

La consegna dell'appalto sarà effettuata secondo le modalità indicate dal D.P.R. n. 207 del 2010, che si applica al presente appalto in via di analogia ed avverrà sul luogo, nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto.

É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del D.Lgs 50/2016 in tal caso il Direttore all'Esecuzione indica espressamente sul verbale le forniture alle quali dare inizio immediatamente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i locali nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato l'operatore economico affidatario non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il Direttore all'Esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'operatore economico affidatario può chiedere di risolvere il contratto. L'istanza di risoluzione può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'operatore economico affidatario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dal D.P.R. n. 207 del 2010. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'operatore economico affidatario ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono quelle fissate sempre al citato dal D.P.R. n. 207 del 2010

Della consegna verrà redatto in doppio esemplare apposito verbale, firmato dal Direttore all'esecuzione e dall'Operatore economico affidatario.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Dalla data del Verbale di Consegna decorreranno i termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito alle forniture, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente in cantiere, grava interamente sull'Operatore economico affidatario.

ART. 8 TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DELL'APPALTO

La consegna della fornitura, nonché il completamento delle operazioni di montaggio, installazione e allacciamento, compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione, dovranno essere conclusi entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'articolo 7. L'Impresa dovrà altresì tenere conto che le operazioni di installazione presso i locali dell'aula magna, dovranno essere concordate con la Direzione all'Esecuzione in modo da recare il minor disagio possibile all'utenza che utilizza i locali confinanti a quelli di intervento. Pertanto al momento dell'aggiudicazione e prima dell'ordine della fornitura verrà concordato il cronoprogramma della consegna e del montaggio degli arredi.

Al termine delle operazioni suddette gli arredi, dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all'impiego specifico ed all'uso pieno e incondizionato.

L'Impresa si impegna a comunicare alla Direzione all'Esecuzione, prima dell'avvio delle consegne, il nominativo di uno o più referenti organizzativi.

In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'art. 11 del presente capitolato.

Detto termine è comprensivo dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, considerato che non potranno essere concesse sospensioni o proroghe per recuperare rallentamenti o soste. L'Operatore economico affidatario avrà cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove necessarie, ed ottenere i permessi occorrenti per l'esecuzione del contratto.

L'Operatore economico affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma delle forniture e dei montaggi che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE

Alle consegne della fornitura, che avverranno nei locali indicati nel verbale di consegna di cui all'articolo 7, dovrà essere presente, al fine di verificare il corretto recapito dei colli sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il referente organizzativo individuato dall'impresa aggiudicataria.



ART. 10 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DELL'ESECUZIONE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che l'appalto proceda utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore all'Esecuzione può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

La Direzione all'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Operatore economico affidatario può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'appalto, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della fornitura. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi analoghi a quelli previsti dal D.Lgs 50/2016 dall'art. 132, queste qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'appalto per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore all'Esecuzione, con l'intervento dell'Operatore economico affidatario o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Operatore economico affidatario non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione si applica la procedura dettata dal DPR 207/2010 per gli appalti di lavori pubblici.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle operazioni di fornitura e montaggio, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente alle forniture già effettuate, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa dei montaggi possa essere effettuata senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

L'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni già eseguite ma non contabilizzate, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Si applicano, in ogni caso, le procedure dettate dal DPR 207/2010 per gli appalti di lavori pubblici.

Qualora l'Operatore economico affidatario, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare l'appalto nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

L'Operatore economico affidatario non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dell'appalto o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione all'Esecuzione e controfirmati dall'operatore economico affidatario, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Operatore economico affidatario.

Durante la sospensione, il Direttore all'Esecuzione può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dell'esecuzione dell'appalto.

La ripresa viene effettuata dal Direttore all'Esecuzione, redigendo opportuno verbale, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Operatore economico affidatario ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore all'Esecuzione deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'Operatore economico affidatario in merito alle sospensioni devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa; qualora l'operatore economico affidatario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede secondo le disposizioni dettate dall'art.165 del D.P.R. 554/1999 per gli appalti di lavori pubblici. Per la sospensione dei lavori l'Operatore economico affidatario non avrà diritto a compensi o indennizzi.

ART. 11 PENALI

L'operatore economico affidatario, è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni da fornire (materiali originali) ed ai tempi da osservare per l'espletamento della fornitura e del montaggio.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla S.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna della fornitura, la S.A. avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), fatto salvo l'accertamento di un maggior danno.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'operatore economico affidatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, è riscosso tramite escussione della cauzione.

Le penalità sono notificate all'operatore economico affidatario a mezzo di PEC, indirizzata all'operatore economico affidatario nel domicilio legale indicato in contratto.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% (dieci per cento)



dell'importo contrattuale è facoltà, per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell'operatore economico affidatario. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto del collaudo e nelle eventualità di risoluzione indicate nel presente articolo, l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Azienda dovesse sostenere per il completamento della fornitura presso altre imprese.

ART. 12 PROGRAMMA ED ORDINE DELL'ESECUZIONE

Prima della sottoscrizione del contratto l'operatore economico affidatario dovrà presentare un programma temporale sul quale il RUP in base alle oggettive necessità organizzative dei luoghi potrà formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate all'esecutore per PEC. Dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'operatore economico affidatario ha 5 giorni per depositare il programma dettagliato e aggiornato, composto da un allegato grafico (cronoprogramma) che evidenzia l'inizio, l'avanzamento e il termine della fornitura alla Committenza.

L'Operatore economico affidatario predispone e consegna alla Direzione all'Esecuzione, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, le previsioni circa il periodo di consegna e montaggio delle varie tipologie di arredo, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dell'esecuzione alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, dalla Direzione all'Esecuzione prima dell'inizio delle forniture.

Il programma esecutivo dell'Operatore economico affidatario può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dell'appalto e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dalla fornitura; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

Indipendentemente dal programma esecutivo di cui al presente articolo, rimane espressamente stabilito che l'Amministrazione, tramite la Direzione all'Esecuzione, potrà ordinare in ogni momento la precedenza o il differimento di una determinata prestazione e l'esecuzione entro un



congruo tempo perentorio, in relazione anche alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere o dalla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi aggiuntivi.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e si farà luogo con semplice atto amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni e previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r.:

1. nel caso in cui il ritardo di cui dell'art. 11 riguardi l'intera fornitura e sia superiore a 20 (venti) giorni;
2. nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e del Documento Unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 32 del presente Capitolato;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
4. cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
5. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
6. nel caso in cui venga meno in capo all'Operatore economico affidatario anche uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 217 del D.Lgs 50/2016 e/o dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dagli articoli 16 e 17 della L.r. 38/2007.

La risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva opereranno, altresì, nei seguenti casi, qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Stazione Appaltante:

1. nel caso in cui il ritardo di cui all'art. 11 anche se non riguardante l'intera fornitura ma solo parte di essa sia superiore a 30 (trenta) giorni;
2. nel caso in cui il ritardo di cui alla art. 11 sia superiore a 30 (trenta) giorni;
3. nel caso previsto dall'art. 40 (collaudo o certificato di regolare esecuzione).

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà del Committente di compensare l'eventuale credito del Fornitore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare la fornitura alla Ditta che segue in graduatoria.

ART. 14 RECESSO



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

È facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ente o per qualsiasi altro motivo che abbia incidenza sull'esecuzione della fornitura, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria tramite PEC. Inoltre, Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 15 ORDINE DELLA DIREZIONE ALL'ESECUZIONE

Nell'esecuzione della fornitura e posa degli arredi in conformità del contratto e per tutte le opere e prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, l'impresa avrà l'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che le saranno di volta in volta date per iscritto dalla Direzione all'Esecuzione.

Il Direttore all'Esecuzione impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Operatore economico affidatario mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore all'Esecuzione emanante e comunicato all'Operatore economico affidatario che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

La Ditta non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla Direzione all'Esecuzione, sia che riguardi il modo di montaggio dei materiali, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve.

Nessuna variante nell'esecuzione dell'appalto sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione all'Esecuzione

ART. 16 VARIANTI

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dell'opera e per una maggiore economia dell'appalto. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi analoghi a quelli previsti dal D. Lgs. 50/2016.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Operatore economico affidatario.

Le variazioni introdotte e non autorizzate non verranno pagate e sarà a carico della Ditta appaltatrice la fornitura e il montaggio dei prodotti, in conformità con il progetto, secondo le disposizioni del Direttore all'esecuzione.

Le forniture potranno essere aumentate o ridotte da parte della stazione appaltante, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di cui al successivo articolo 30 dovrà essere adeguatamente integrata.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità dell'elenco prezzi unitari in gara. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal Prezziario ufficiale del provveditorato alle OO.PP. della Toscana, di cui all'ultimo aggiornamento, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Operatore economico affidatario in fase di gara, o in fine se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Operatore economico affidatario.

ART. 17 INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili perché espressi dall'impresa in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che l'impresa stessa ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia.

L'impresa, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Operatore economico affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico affidatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi l'appalto, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione.

ART. 19 FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

In caso di fallimento dell'Operatore economico affidatario il contratto di appalto si riterrà automaticamente sciolto e lo scioglimento avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento o della comunicazione di cessata attività. L'Azienda avrà il diritto di privilegio sulla cauzione e sulle rimanenze fallimentari. L'Azienda potrà, inoltre, avvalersi immediatamente della facoltà di affidarsi ad altri contraenti per la prosecuzione dell'appalto.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, il D.Lgs. 50/2016

ART. 20 DOMICILIO E COORDINATORE DELLA COMMESSA

L'Operatore economico affidatario deve eleggere domicilio con le modalità stabilite dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Operatore economico affidatario deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 D.M. n. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'Operatore economico affidatario si impegna ad effettuare la fornitura con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

Il coordinatore della commessa, il cui curriculum vitae sarà stato già acquisito ai fini della partecipazione alla procedura di gara, dovrà essere un tecnico qualificato per la conduzione e la sorveglianza dei lavori; sarà, altresì, responsabile dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, anche per conto delle eventuali imprese mandanti e/o subappaltatrici.

A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e quindi il ricevimento di segnalazioni e chiamate da parte dell'Azienda committente ed il controllo delle attività effettivamente svolte (coordinamento delle attività di cantiere, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica...).

Il Direttore all'Esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del coordinatore della commessa e del personale dell'Operatore economico affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati



dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 21 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni tipologia di arredo o accessorio, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano in via di analogia le procedure sancite rispettivamente dal D.P.R. n. 207 del 2010 e dagli art. 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/2000.

ART. 22 CAMPIONATURE

All'impresa risultata aggiudicataria verrà richiesto, prima dell'aggiudicazione definitiva, l'invio entro 10 gg. dei seguenti campioni:

Fornitura:

- n. 1 sedia tipologia M3 "seduta sala conferenze" (vedi voce 7 EPU);
 - n. 1 sedia tipologia M4 "seduta relatori sala conferenze" (vedi voce 8 EPU);
 - n. 1 sedia tipologia SdA "seduta sala lettura" (vedi voce 10 EPU);
 - n. 1 sedia tipologia SdA* "seduta aule e sala stampa" (vedi voce 11 EPU);
 - n. 1 sedia tipologia SdB "seduta ingresso, back office e sedute relatori per aule" (vedi voce 12 EPU);
 - n. 1 bancone tipologia DA1, "bancone accoglienza", anche in porzione (vedi voce 3 EPU);
 - n. 1 bancone tipologia M1, "bancone relatori sala conferenze", anche in porzione (vedi voce 5 EPU);
 - n.1 banco antropometrico tipologia M2, anche in porzione (vedi voce 6 EPU);
 - n.1 tavolo operativo tipologia TL1, "tavolo sala regia, sala mixer, back office", anche in porzione (vedi voce 22 EPU);
 - n.1 tavolo operativo tipologia TL2, "tavolo relatori aule e sala stampa", anche in porzione (vedi voce 23 EPU);
 - n.1 tavolo tondo tipologia TR.1, "tavolo sale lettura", anche in porzione (vedi voce 24 EPU)
- Porzione scaffalatura SF. P (vedi voce 13 EPU);
- Porzione parete divisoria Pd.S (vedi voce 9 EPU);
- Accessori:
- n. 1 appendiabiti portombrelli APA (vedi voce 1 EPU);
 - n. 1 cestino raccolta differenziata (vedi voce 2 EPU);
 - n. 1 lavagna tipologia LV1, anche in porzione (vedi voce 4 EPU);
 - n. 1 dispenser salviette di carta SI1 (vedi voce 14 EPU);



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

- n. 1 asciugamani elettrico SI2 (vedi voce 15 EPU);
- n. 1 dispenser sapone liquido SI3 (vedi voce 16 EPU);
- n. 1 dispenser carta igienica SI4 (vedi voce 17 EPU);
- n. 1 portascopino e scopino SI5 (vedi voce 18 EPU);
- n. 1 cestino da terra 20 L SI6 (vedi voce 19 EPU);
- n. 1 cestino da terra 5 L SI6* (vedi voce 20 EPU);
- n. 1 specchio tipologia SI7 (vedi voce 21 EPU).

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere l'invio dei campioni relativi agli altri elementi offerti dall'impresa.

ART. 23 GARANZIA SULLE FORNITURE

La garanzia degli arredi e prodotti accessori forniti ha durata di 5 (cinque) anni, come per legge, a decorrere dalla data della verifica di conformità della fornitura.

Durante il periodo di garanzia l'operatore economico affidatario dovrà garantire il perfetto funzionamento dei beni ed eseguire a proprie spese tutte le prestazioni occorrenti a tal fine, compresa la sostituzione di eventuali elementi difettosi o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

In particolare, l'operatore economico affidatario, nell'ambito del periodo di garanzia, è tenuto ad intervenire a fronte di segnalazione telefonica di elementi difettosi e a ripristinare il normale funzionamento al massimo entro 5 (cinque) giorni dalla chiamata a costo zero.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita l'operatore economico affidatario dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

A tal fine l'operatore economico affidatario dovrà individuare un referente, indicandone altresì il numero diretto di chiamata; l'intervento dovrà comprendere la sostituzione di parti componenti originali, o la sostituzione temporanea dell'intera unità nel caso in cui sia impossibile porre rimedio entro i termini prefissati. Nel caso in cui l'operatore economico affidatario non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, la S.A. potrà rivolgersi ad altri fornitori a carico ed a maggiori spese del fornitore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

ART. 24 PEZZI DI RICAMBIO

L'operatore economico affidatario dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 5 (cinque) anni dalla data di verifica di conformità della fornitura.

ART. 25 LAVORAZIONI OPZIONALI

La fornitura e la posa di pareti divisorie vetrate, zona Back Office e Sale Letture, tipologia Pd.V, comprensiva di n.3 porte in vetro di accesso, è posta come lavorazione opzionale, per un importo pari a € 20.800 (ventimilaottocento/00). Si tratta di pareti divisorie mono vetro con lastre autoportanti da 10/11.



DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante potrà, a sua discrezione, assegnare tale fornitura e posa in opera alla ditta aggiudicataria dei lavori di arredo, applicando lo stesso ribasso di gara offerto dalla stessa ditta aggiudicataria dei lavori di arredo.

TITOLO 3 – ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

ART. 26 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

L'Operatore economico affidatario assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti della Stazione appaltante, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Operatore economico affidatario dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa vigente statale e regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute nei progetti consegnatigli.

Sono inoltre posti a carico dell'Operatore economico affidatario i seguenti oneri:

Oneri e responsabilità generali

- nominare il Coordinatore della Commessa e comunicarlo alla stazione appaltante;
- predisporre le attrezzature, nonché gli strumenti ed il personale necessari per rilievi, misurazioni e controlli che si rendessero necessari prima dell'ordine degli arredi;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione della fornitura;
- disporre di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dell'appalto, segnalando al Direttore all'Esecuzione l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare al Committente dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle forniture date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore all'Esecuzione, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore all'Esecuzione disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione delle forniture;
- informare immediatamente la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 della L.R. 38/2007, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- definizione con il RUP, delle fasi di installazione di tutti gli arredi, fasi che devono essere inserite nel programma dei lavori concordato e sottoscritto tra le parti di cui al precedente art. 12 e allegato al contratto di appalto;
- verifica degli ambienti e degli impianti finalizzato alla messa in opera degli arredi;



- nomina, prima dell'inizio della posa in opera, di un responsabile della fornitura che sarà il referente del Direttore all'Esecuzione anche relativamente alla custodia delle aree e degli oggetti facenti parte della fornitura e che dovrà assicurare la presenza continua sul luogo di lavoro;
- tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla progettazione e esecuzione della fornitura, ivi comprese quelle relative a redazione e presentazione dell'offerta e stipula del contratto nonché tutti gli oneri fiscali in vigore all'atto dell'esecuzione del presente appalto;
- fornitura di tutti i materiali e mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, ponteggi, tiri in alto e simili) necessari all'allestimento e all'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli eventualmente eseguiti dalla S.A.;
- la fornitura e la manutenzione di cartelli d'avviso e di quanto prescritto nel D.Lgs. 81/2008 oltre a quello indicato dal D.E. a scopo di sicurezza;
- l'osservanza delle indicazioni previste nel DUVRI e nel PSC del cantiere presente nei locali oggetto della fornitura;
- eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali;
- smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della S.A, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
- i rischi derivanti dai trasporti di quanto occorre per lo svolgimento della commessa;
- lo sgombero e lo smaltimento a lavoro ultimato delle attrezzature e dei materiali residui;
- in generale ogni onere necessario a dare la posa in opera della fornitura finita a perfetta regola d'arte senza che il committente abbia a sostenere spesa alcuna oltre il prezzo pattuito.
- La ditta dovrà garantire inoltre l'esecuzione della fornitura utilizzando mezzi in grado di poter circolare anche in presenza di restrizioni del traffico; nel caso fosse necessario l'operatore economico affidatario dovrà dotarsi di tutti i permessi necessari per un corretto espletamento del servizio, senza oneri aggiuntivi per la S.A. e senza che la stessa se ne debba fare carico.
- assicurare:
 - a. il mantenimento e la pulizia del luogo in cui vengono forniti e montati gli arredi in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b. le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - c. il controllo e la manutenzione di ogni attrezzatura che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - d. la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito delle forniture che giungono in cantiere;
 - e. Il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi gli specifici costi di smaltimento, si considerano inclusi nei prezzi delle voci delle forniture da effettuare.
- fornire alle eventuali ditte subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - a. adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - b. le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre ditte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
 - c. le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;



- d. fornire al Committente o al Direttore all'Esecuzione i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

L'Operatore economico affidatario è l'unico responsabile delle forniture e del montaggio delle stesse come da contratto, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette forniture e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

La eventuale discontinuità delle fasi di installazione, il loro coordinamento con eventuali altre imprese operanti non è motivo perché l'Operatore economico affidatario possa accampare diritti o compensi di nessun genere.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi della fornitura offerti dall'operatore economico affidatario.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Operatore economico affidatario delle disposizioni di cui sopra, il Direttore all'esecuzione, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere l'esecuzione dell'appalto restando l'Operatore economico affidatario tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Oneri e obblighi relativi all'organizzazione delle zone di montaggio degli arredi

- Ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;
- lo sgombero dei locali da rifiuti relativi alle forniture e ai montaggi delle stesse;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- la responsabilità, verso la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Azienda committente;
- tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie di progetto, la stampa, ecc., nonché l'IVA come per legge;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Azienda Committente ed il suo personale;
- il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione all'Esecuzione, di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

Trasporto e montaggio materiali



- fornitura e trasporto fino al cantiere di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per la fornitura e il montaggio degli arredi, franchi di ogni spesa di trasporto, imposte ecc.;
- montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati e aiuti;
- eventuale tiro in alto e distribuzione sul luogo di installazione di tutti indistintamente i materiali.

Approvvigionamento dei materiali

- la Stazione Appaltante si riserva il diritto di scartare il materiale difettoso oppure di fare eseguire, a spese dell'Operatore economico affidatario, opportune prove.

Sopralluoghi e disegni costruttivi e di montaggio

- l'Operatore economico affidatario si impegna ad eseguire a mezzo di personale qualificato i necessari sopralluoghi dove si devono montare gli arredi in appalto, così da verificare con piena e completa assunzione di responsabilità, che il progetto fornitogli dalla Committente sia realmente eseguibile;
- l'Operatore economico affidatario, sulla scorta degli elaborati di gara e delle informazioni assunte in proprio presso i progettisti e presso i luoghi dove si devono svolgere i lavori, dovrà procedere alla stesura del progetto costruttivo degli arredi. Tutti gli elaborati dovranno essere riprodotti in formato dwg e in scala grafica adeguata nel numero di 3 copie su carta, da consegnare alla Direzione all'Esecuzione;
- con le scadenze programmate, l'Operatore economico affidatario dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione all'Esecuzione i disegni particolareggiati di montaggio e, nel caso, eventuali soluzioni alternative a quelle prospettate dagli elaborati di progetto; l'operatore economico affidatario non potrà dare inizio ad alcun lavoro né potrà procedere all'acquisto delle forniture e degli accessori, senza l'approvazione dei disegni costruttivi da parte della Direzione all'Esecuzione;
- prima dell'ultimazione dei lavori e quindi prima dell'emissione del relativo verbale da parte della Direzione all'Esecuzione, l'Operatore economico affidatario dovrà aver provveduto alla rielaborazione dei disegni costruttivi in relazione alle variazioni e agli eventuali lavori aggiuntivi eseguiti in corso d'opera.
- l'esecuzione di modelli e campionature di materiali e forniture che venissero richieste dalla Direzione all'Esecuzione.

La Ditta appaltatrice permetterà l'accesso e il libero passaggio nei luoghi di montaggio degli arredi, nonché l'uso delle aree di pertinenza da parte della Direzione all'Esecuzione, del personale di assistenza e vigilanza, di personale di altre Ditte alle quali siano stati affidati lavori non compresi nell'appalto o ad altre persone che eseguono lavori per conto dell'Azienda Committente, per tutto il tempo occorrente per i lavori e le forniture.

L'uso anticipato delle forniture che venisse richiesto dalla Direzione all'Esecuzione, senza che per ciò l'Operatore economico affidatario abbia diritto a speciali compensi. Essa però potrà



richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potrebbero derivarle.

Ulteriori oneri

- l'osservanza delle norme di polizia stradale,
- le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità;
- eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada;
- il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
- il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Azienda Committente o dalla stessa direttamente;
- la riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Operatore economico affidatario, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
- l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione all'Esecuzione ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei luoghi di lavoro o di montaggio dei materiali;
- le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle forniture;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Azienda committente, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- **le spese per la redazione dei piani operativi, per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, per il coordinamento con quello di tutte le altre Ditte operanti nel cantiere, compresa la redazione del DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI, nel caso di subappalti o altre situazioni che si venissero a creare e che necessitano di tale documento;**
- l'installazione di transenne e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nelle zone limitrofe;
- l'onere per redigere e aggiornare, ogni qual volta necessario, il **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**, tenendo conto delle prescrizioni e necessità contenute nei piani delle eventuali altre imprese, valutando tutte quelle implicazioni di carattere tecnico esecutivo, di tempistica e di utilizzo del Complesso di S. Apollonia, connesse alle altre lavorazioni in atto o programmate;
- nel caso di lavori sullo stesso immobile dovranno essere svolti incontri con le eventuali altre imprese o ditte, con i responsabili della Proprietà, i tecnici responsabili e gli eventuali



coordinatori in fase di esecuzione della sicurezza per programmare e verificare le fasi di lavorazione;

- la pulizia quotidiana dei locali oggetto delle forniture e delle vie di transito dei luoghi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- l'invio alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, prima dell'ordine delle forniture;
- le spese di viaggio e di trasferta del Titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente per quante volte occorra;
- in generale ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che il Committente abbia a sostenere alcuna spesa oltre i prezzi stabiliti.

Le misure indicate negli elaborati grafici di progetto devono essere tutte controllate e verificate prima dell'esecuzione di ogni opera.

La Ditta affidataria dovrà dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'appalto, di tessera di riconoscimento con fotografia; analoga richiesta sarà estesa a tutte le Ditte in subappalto o in nolo, con l'indicazione se il personale impiegato è dipendente o lavoratore autonomo.

Difesa ambientale

- l'Operatore economico affidatario si impegna, nel corso dell'esecuzione dell'appalto a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

Si dichiara infine espressamente, che il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dell'appalto e non darà luogo, se non specificato nell'elenco prezzi, ad alcun compenso specifico.

I prezzi contrattuali sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, quindi non spetterà altro compenso all'operatore economico affidatario qualora il prezzo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga nel termine contrattuale.

ART. 27 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;



- informare l'Operatore economico affidatario sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

ART. 28 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

È fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, anche parzialmente, la fornitura in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il subappalto è consentito limitatamente alla posa in opera degli arredi e all'esecuzione delle eventuali opere impiantistiche relative agli allacciamenti e alla fornitura e posa del portabiti meccanizzato, ed è sottoposto alle seguenti Condizioni:

- A) che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato di voler subappaltare la posa in opera degli arredi e/o l'esecuzione delle opere impiantistiche relative agli allacciamenti;
- B) che l'affidatario provveda ad inoltrare alla Stazione Appaltante formale richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata della documentazione indicata all'articolo 217 del D. Lgs. 50/2016 e al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. In tal caso, l'affidatario dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzi
- C) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs 50/2016;
- D) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/1965 e s.m.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I pagamenti delle prestazioni oggetto di subappalto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico affidatario. Questi, ai sensi D. Lgs. 50/2016 d, deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi D. Lgs. 50/2016, l'impresa aggiudicataria deve praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti.

Si ricorda che qualora l'impresa non posseda l'abilitazione di cui al decreto del ministero per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (regolamento recante il riordino delle disposizioni in Materia di attività di installazione impianti all'interno degli edifici) per l'esecuzione delle opere impiantistiche relative agli allacciamenti, dovrà includere tali opere tra quelle da affidare in subappalto.

Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:

- A. deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) presentato dall'Operatore economico affidatario sulle prestazioni oggetto di subappalto;
- B. è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.

In materia di subappalto si richiamano integralmente le disposizioni e le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016

ART. 29 GARANZIA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

La Ditta aggiudicataria, al momento dell'installazione, dovrà corredare le attrezzature oggetto di fornitura di una dichiarazione autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive normative, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", rilasciata dal rappresentante legale del produttore o dell'importatore attestante che le singole attrezzature, elencate con i rispettivi numeri di matricola, sono nuove di fabbrica.

Qualora la Ditta offerente sia anche produttrice o diretta importatrice, detta dichiarazione dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa. Inoltre, per le attrezzature oggetto del presente appalto, la ditta dovrà fornire, oltre al proprio certificato di garanzia, il relativo libretto di istruzioni, in lingua italiana. Essa avrà inoltre cura di impartire al personale utilizzatore le istruzioni di base circa le modalità corrette di utilizzo delle attrezzature.

Gli arredi e le attrezzature forniti sono coperti da garanzia, che si intende concessa per il periodo minimo di 5 (cinque) anni, o per il tempo superiore indicato in sede di offerta, decorrenti dalla data del certificato di collaudo che abbia dato esito positivo. Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico della fornitura, non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per vizi occulti che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia. La ditta è obbligata a eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-



prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e relativi allegati, manifestatisi durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato e relativi allegati, o dovuti alla non corretta posa in opera, entro i tempi e con le modalità di cui al successivo art. 28. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Azienda Committente, applicherà la penale di cui all'art. 11. Inoltre, la Stazione appaltante, si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.

ART. 30 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GARANZIA

La ditta aggiudicataria dovrà avere a disposizione un Centro di Assistenza Tecnica (con operatori di lingua italiana) al quale l'Azienda Committente farà riferimento per richiedere interventi di assistenza sugli arredi ed attrezzature fornite. Per tutta la durata della garanzia di cui al precedente art. 25, comma 4, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in condizioni di gratuità, l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi o il minor tempo indicato in sede di offerta, dalla richiesta di intervento da parte dell'Azienda Committente inviata tramite fax o e-mail.

Il ripristino degli arredi e delle attrezzature dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervento o il minor tempo indicato in offerta. Qualora ciò non sia possibile, la ditta dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dall'intervento, sostituire temporaneamente il prodotto con altro, nuovo, identico o equivalente, rimanendo a suo carico tutte le eventuali spese per le quali non potrà pretendere rimborsi di sorta.

Decorso tale termine, l'Azienda Committente avrà facoltà di fare eseguire le riparazioni da altro soggetto terzo addebitando alla ditta la relativa spesa, nonché tutti gli altri oneri conseguenti al mancato ripristino: a tal fine, l'Azienda Committente potrà sospendere eventuali pagamenti in corso a favore della ditta ovvero rivalersi sulla cauzione prestata ai sensi del successivo art. 26.

Scaduti i termini fissati per l'assistenza tecnica on site e per il ripristino (intervento) delle attrezzature, verrà applicata la penalità di cui all'art. 11.

ART. 31 SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE (se previsto nell'offerta tecnica)

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia offerto un servizio di manutenzione programmata, la stessa dovrà effettuare gli interventi di manutenzione come da scheda tecnica presentata in sede di gara, rispettando la cadenza temporale prevista.

Nel contratto sarà inserita una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di mancato intervento rispetto alle frequenze programmate.

ART. 32 CAUZIONE DEFINITIVA



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico affidatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima dell'avvio della prestazione dovrà presentare una garanzia detta "cauzione definitiva" il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico affidatario.

La stazione appaltante può richiedere all'Operatore economico affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La garanzia fidejussoria definitiva costituita dall'Operatore economico affidatario verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Tale svincolo è automatico, e non necessita, quindi, di alcun benestare da parte dell'Amministrazione, purché l'esecutore del contratto consegna preventivamente all'istituto garante, un documento, in originale o in copia autentica, da cui risultino gli stati di avanzamento dei lavori, ovvero analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione.

Il rimanente 25% sarà svincolato e restituito all'impresa soltanto a conclusione del periodo di garanzia e a seguito di attestazione di avvenuta effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria.

Ai sensi D.Lgs. 50/2016, la mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'impresa fornitrice, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Azienda Committente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 33 ASSICURAZIONI

La Ditta aggiudicataria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto e tutte le responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni dell'Amministrazione provinciale e/o di terzi.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

A tal fine l'impresa aggiudicataria deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazioni, e successivamente far pervenire all'Amministrazione in copia conforme unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza assicurativa di responsabilità civile per i seguenti importi:

Responsabilità civile verso terzi:

- massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00. = per ogni sinistro, con il limite:
- non inferiore ad Euro 2.500.000,00. = per ogni persona lesa
 - non inferiore ad Euro 2.500.000,00. = per danni a cose.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione dell'intera fornitura, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

Il Fornitore ha l'obbligo di informare immediatamente l'Azienda Committente nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa, nel ramo RC, dovrà mantenere la sua validità per l'intera durata della fornitura, fino ad avvenuta emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione o collaudo con esito positivo, e prevedere l'assunzione a carico del Fornitore di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il Fornitore risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

ART. 34 NORME DI SICUREZZA

L'esecuzione dell'appalto deve essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela contenute nel D. Lgs. n. 81/08

Nell'accettare le prestazioni oggetto del contratto l'Operatore economico affidatario dichiara di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Operatore economico affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Con l'accettazione dell'appalto, l'Operatore economico affidatario dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

È onere dell'operatore economico affidatario consegnare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il proprio Documento di valutazione dei rischi specifici della Commessa di cui al D. Lgs. 81/2008 i cui contenuti sono indicati nel decreto medesimo.

Ogni azienda che sarà interessata alla fornitura in qualità di subappaltatrice dovrà osservare le misure di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/08. L'Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere; in caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura.

L'Operatore economico affidatario non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Direttore all'Esecuzione.

L'Operatore economico affidatario non può iniziare o continuare l'esecuzione dell'appalto qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2 e segg. della L.r. 38/2007 la Stazione Appaltante indice, tramite il Direttore all'Esecuzione, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, una riunione di coordinamento con la ditta appaltatrice al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui dovrà essere eseguito il contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

L'Operatore economico affidatario da parte sua ha l'obbligo di informare il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, rilevabili dal Documento di valutazione dei rischi e di comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 35 MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, la Ditta appaltatrice, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui al capo III, sez.1 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 36 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) e DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Prima dell'avvio della fornitura, l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Azienda Committente il Documento di valutazione dei rischi.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

In caso di R.T.I. o Consorzio, o Subappalto tale obbligo incombe all'Impresa mandataria, che provvederà alla redazione del **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI** da trasmettere all'azienda Committente, qualora le Ditte coinvolte nel processo di appalto risultino più di una.

ART. 37 ADEMPIMENTI COVID

L'operatore economico affidatario del servizio, ha l'obbligo di rispettare tutte le norme, dispositivi e prassi di sicurezza pubblicate/approvate dallo Stato per quanto riguarda il contrasto alla diffusione del COVID-19 compresi gli eventuali aggiornamenti futuri, e il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell'Università di Siena" pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Il mancato rispetto delle norme citate e degli eventuali aggiornamenti in materia di prevenzione e sicurezza COVID-19, comporta la totale responsabilità giuridico/penale/economica in capo all'operatore economico affidatario inadempiente.

Nella sezione dedicata del portale di Ateneo <https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere>, sono riportati gli atti governativi e regionali, le linee guida e le disposizioni interne assunte dagli Organi Universitari.

ART. 38 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La ditta è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La ditta, prima dell'inizio della fornitura, dovrà:

- presentare all'Azienda Committente il Documento di Valutazione dei Rischi;
- disporre che i propri dipendenti durante l'esecuzione della fornitura siano dotati ed usino tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni e le operazioni da effettuare e che non compiano di propria iniziativa lavori non a loro affidati;
- curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano efficienti ed in regola con le prescrizioni di legge;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediata comunicazione alla Stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

I suddetti obblighi vincolano l'impresa fino alla data del collaudo anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'impresa affidataria dovrà dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia; analoga richiesta sarà estesa a tutte le imprese in subappalto o in nolo, con l'indicazione se il personale impiegato è dipendente o lavoratore autonomo.

L'impresa sarà responsabile nei confronti dell'Azienda Committente dell'osservanza delle disposizioni di cui al punto a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa da detta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Azienda Committente e di ogni altra conseguenza a carico dell'impresa medesima.

ART. 39 LIVELLO OPERATIVO – OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO

In relazione all'oggetto dell'Appalto, l'operatore economico affidatario deve garantire la migliore organizzazione e il dimensionamento ottimale della forza lavoro impiegata tale da assicurare il soddisfacimento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

Per l'organizzazione dedicata all'appalto, l'operatore economico affidatario deve garantire l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle mansioni dallo stesso loro assegnate compreso l'uso di macchine e delle attrezzature in dotazione.

L'operatore economico affidatario dovrà fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività negli edifici.

Il personale dell'operatore economico affidatario deve portare sulla divisa il distintivo di riconoscimento, contenente informazioni relative alla Ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del dipendente formato tessera. Ciascun distintivo deve essere validato dal Committente e firmato per autorizzazione al fine di evitare eventuali duplicazioni.

L'operatore economico affidatario deve presentare almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio della fornitura l'elenco del personale dedicato alla prestazione del Servizio di fornitura.

L'operatore economico affidatario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico affidatario provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Il



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Committente rimane estraneo ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra il Fornitore ed i propri dipendenti e/o collaboratori.

Il Committente potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

L'orario di lavoro durante il quale si potrà adempiere all'incarico assunto dovrà essere concordato con la Stazione Appaltante in funzione delle specifiche esigenze.

L'operatore economico affidatario dovrà garantire sempre un contatto telefonico di reperibilità.

TITOLO 4 – CONTABILIZZAZIONE e LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

ART. 40 LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La S.A. provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale nelle seguenti modalità:

I° acconto pari al 20%: alla sottoscrizione del contratto;

II° acconto pari al 60%: alla consegna e posa in opera degli arredi;

saldo pari al 20%: ad approvazione del Certificato di verifica di conformità.

Il pagamento è subordinato comunque alla presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, alla quale dovrà essere allegato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

Si procederà ai pagamenti con le scadenze sopraindicate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART 41 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della fattura elettronica che l'operatore economico affidatario si impegna ad emettere solo successivamente alle scadenze di avvenuta sottoscrizione del contratto, completamento fornitura e posa in opera e approvazione del Certificato di conformità (fattura a saldo) così come stabilito all'Art.38.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'operatore affidatario, si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse

Committente: **Università degli Studi di Siena**

RUP: **Ing. Massimiliano Pagni**

Consulente: **Arch. Elena Bartali**

pag. 35



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l'acquisizione degli stessi sospendono i 30 gg. detti.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate all'Università di Siena (rettore@pec.unisipec.it), seguendo le indicazioni tecniche e le linee guida reperibili su sito FatturaPA messe a disposizione per facilitare la stessa predisposizione.

Al fine di procedere correttamente all'emissione della fattura elettronica, si precisa che essa andrà intestata e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Ente committente: Università di Siena;
- Unità organizzativa: Divisione Tecnica, Via Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena - Resp. Ing. Massimiliano Pagni;
- Codice univoco IPA: HZTL63
- Codice Unico Progetto (CUP) e il Codice identificativo di Gara (CIG).
- Regime IVA: Split payment - codice fiscale: 80002070524
- P.IVA: 00273530527

L'operatore economico affidatario si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187), al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari attinenti il contratto di appalto e di consentire all'Università di Siena l'emissione dei relativi mandati di pagamento, comunicando ogni eventuale variazione dei dati di propria competenza.

Qualora l'Operatore economico affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento della rata a saldo sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Al fine di favorire le operazioni di pagamento, l'Operatore economico affidatario è invitato a riportare in fattura la dichiarazione relativa al Conto corrente dedicato, con l'indicazione degli estremi del conto e dei soggetti delegati ed operativi.

Arredi non contemplate nella fornitura, autorizzate dal Direttore all'esecuzione, saranno oggetto di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi da stabilire tra le parti prima della loro realizzazione.



TITOLO 5 – MODALITA' E TERMINI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 42 ULTIMAZIONE DELL'APPALTO, CONSEGNA DELLE OPERE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto dovrà essere condotta in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma esecutivo concordato fra le parti e che costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

Al termine dell'esecuzione la Ditta Aggiudicataria richiederà che venga redatto Certificato di Ultimazione delle forniture; entro **20 (venti)** giorni dalla richiesta il Direttore all'Esecuzione procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Operatore economico affidatario, gli eventuali difetti riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Operatore economico affidatario possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione delle forniture l'appalto si intende consegnato, fermo restando l'obbligo dell'Operatore economico affidatario di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti delle forniture tali da renderle senz'altro inaccettabili.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore all'Esecuzione, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 20 (venti) giorni all'Operatore economico affidatario, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione, risultante da apposito verbale, avverrà entro **90 (novanta)** giorni dalla data di ultimazione della consegna e installazione.

Alle operazioni di collaudo, l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

I beni che risultassero deteriorati durante l'esecuzione di prove, accertamenti, ed analisi, tese ad accertare la conformità della fornitura ed eseguite nel corso delle operazioni di collaudo, sono a carico dell'impresa, la quale si impegna a reintegrarli a proprie spese.

L'impresa ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della nota raccomandata dell'Azienda di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 11, lett. b).

Il regolare collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dei beni non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano accertate in seguito. Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione all'Esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di regolare esecuzione.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 43 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno poste a carico dell'impresa contraente.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare all'impresa l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Azienda può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, incamerando la cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.

ART. 44 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove la Stazione appaltante fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Siena, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ART. 45 NORMA DI RINVIO



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il titolare del trattamento è l'Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Frati.

Siena, lì 5/08/2021

**PER LA DITTA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE DA PORRE IN OPERA

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

ART. 7 CONSEGNA DELL'APPALTO

ART. 8 TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DELL'APPALTO

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE

ART. 10 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DELL'ESECUZIONE

ART. 11 PENALI

ART. 12 PROGRAMMA ED ORDINE DELL'ESECUZIONE

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

ART. 14 RECESSO

ART. 15 ORDINE DELLA DIREZIONE ALL'ESECUZIONE

ART. 16 VARIANTI

ART. 17 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

ART. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

DIVISIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I - SEZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 19 FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**
- ART. 20 DOMICILIO E COORDINATORE DELLA COMMessa**
- ART. 21 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**
- ART. 22 CAMPIONATURE**
- ART. 23 GARANZIA SULLE FORNITURE**
- ART. 24 PEZZI DI RICAMBIO**
- ART. 25 LAVORAZIONI OPZIONALI**
- ART.26 ONERI ED OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**
- ART. 27 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI**
- ART. 28 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI**
- ART. 29 GARANZIA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE**
- ART. 30 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GARANZIA**
- ART. 31 SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE**
- ART. 32 CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 33 ASSICURAZIONI**
- ART. 34 NORME DI SICUREZZA**
- ART. 35 MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI**
- ART. 36 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**
- ART. 37 ADEMPIMENTI COVID**
- ART. 38 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**
- ART. 39 LIVELLO OPERATIVO – OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO**
- ART. 40 LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART. 41 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 42 ULTIMAZIONE DELL'APPALTO, CONSEGNA DELLE OPERE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
- ART. 43 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 44 FORO COMPETENTE**
- ART. 45 NORMA DI RINVIO**
- ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Siena, lì 05/08/2021

**PER LA DITTA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Committente: **Università degli Studi di Siena**
RUP: **Ing. Massimiliano Pagni**
Consulente: **Arch. Elena Bartali**
pag. 40